

*Il 1° dicembre scade il termine per il versamento dei contribuenti che hanno aderito al patto*

Data Stampa 6901

Data Stampa 6901

# Maggiorazione acconti del 10%

## Per chi usa il metodo storico nei calcoli del concordato

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**E**ntro il prossimo 1° dicembre, contribuenti alla cassa per il pagamento degli acconti delle imposte, anche sostitutive, determinate in dichiarazione dei redditi e dei contributi. Se si utilizza il metodo storico, l'acconto per il 2025, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato preventivo biennale (Cpb), in aggiunta all'ammontare determinato tenendo conto degli importi indicati nelle dichiarazioni Redditi 2025, deve contenere anche la maggiorazione del 10%.

Il prossimo 1/12/2025 (il 30/11/2025 è domenica) scade il termine per il versamento degli acconti d'imposta e dei contributi per il 2025, tenendo conto delle novità applicabili quest'anno, con particolare riferimento ai contribuenti che hanno aderito al patto con il Fisco (Cpb).

Per le società e per gli enti, il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare, il termine di versamento del secondo o unico acconto è stabilito entro l'undicesimo mese dell'esercizio e si ricorda, preliminarmente, che la disciplina relativa ai termini e alle modalità di versamento in due rate degli acconti Irpef ed Ires è disciplinata dal comma 3 dell'art. 17 del dpr 435/2001; le richiamate disposizioni prevedono espressamente che le disposizioni in materia di acconti Irpef e Ires si applichino anche al versamento degli acconti Irap.

Si ricorda, innanzitutto, che l'art. 58 del dl 124/2019, convertito nella legge 157/2019, ha modificato, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e delle relative addizionali nonché delle imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), di cui all'art. 9-bis del

dl 50/2017.

Infatti, non è più dovuto un importo pari al 40% (prima rata) e al 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, ma è pre-visto il versamento di due rate di pari importo, pari al 50%; la modifica interessa "esclusivamente" i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa o che dichiarano per trasparenza redditi di tali soggetti, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12-quinquies del dl 34/2019.

Poste le numerose esclusioni soggettive e le ulteriori indicazioni, si evidenzia che non sono tenuti al versamento degli acconti dell'imposta sostitutiva i contribuenti per cui il 2025 sia il primo anno di applicazione del regime forfetario, di cui alla legge 190/2014, ma una particolare attenzione deve essere riposta proprio nell'ambito dei passaggi tra i vari regimi.

Se il contribuente fuoriesce dal regime forfetario già in corso d'anno per il superamento dei compensi e ricavi conseguiti maggiore di 100.000 euro, ai sensi del comma 71 dell'art. 1 della legge 190/2014, escludendo l'adesione al concordato preventivo biennale (Cpb), deve determinare gli acconti nel rispetto delle ordinarie modalità ovvero con utilizzo alternativo dei metodi storico o previsionale (circ. 32/E/2023 § 3.2).

L'art. 20 del dlgs 13/2024, inoltre, per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) prevede che, l'acconto delle imposte relativo ai periodi oggetto del patto, sia determinato seguendo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi concordati.

Con riferimento al periodo d'imposta 2025, però, si rende necessario distinguere tra contribuenti che hanno aderito al patto per il biennio 2024/2025,

per i quali il 2025 è il secondo periodo di applicazione, e i contribuenti che hanno aderito all'accordo con il Fisco per il biennio 2025/2026, per i quali il 2025, invece, è il primo periodo di applicazione.

Infatti, nell'ambito del secondo periodo d'imposta di adesione al concordato, in applicazione del metodo storico, l'acconto per il 2025 deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e all'Irap dovute per il 2024, senza considerare la quota di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva che non confluisce nella base imponibile rilevante ai fini dell'imposizione diretta; se l'acconto è determinato su base previsionale, la seconda rata deve essere determinata per differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione concordati e quanto versato con la prima rata.

Se, invece, siamo nell'ambito del primo periodo di adesione al patto, in caso di utilizzo del metodo storico, si rende necessario versare anche la maggiorazione del 10% sulla differenza tra il reddito concordato per il 2025 e il reddito (d'impresa o autonomo) dichiarato per il periodo precedente (2024), rettificato con le regole introdotte dagli articoli 15 e 16 del d.lgs. 13/2024; la detta maggiorazione, in presenza di società o associazioni trasparenti, inoltre, deve essere versata pro-quota dai singoli soci e/o associati.

— © Riproduzione riservata —

